

**A) ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 25.02.2020**

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
IN FORMA ASSOCIATA
(Art. 7 della L.R. 40/1998)**

TRA

il Comune di Monasterolo di Savigliano in qualità di Comune associato per l'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale rappresentato da Alberione Giorgio in qualità di Sindaco in ottemperanza della deliberazione di Consiglio Comunale di Monasterolo di Savigliano n. 13 del 06 giugno 2019;

E

il Comune di Ruffia in qualità di Comune Associato per l'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale rappresentato da Ruffino Cristian in qualità di Sindaco in ottemperanza della deliberazione di Consiglio Comunale di Ruffia n. ____ del ____/____/2019;

Premesso che:

- la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” disciplina, in attuazione del D.Lgs. 152/2006, le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale;
- l’art. 6 “*Autorità competenti*” della L.R. 40/98 individua, tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure di V.I.A., i Comuni come Autorità competenti in riferimento ai progetti di cui all’Allegato B3 della medesima, come successivamente aggiornato dalla D.G.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008 avente per oggetto “*Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*”;
- l’art. 7 “*Organo tecnico presso l’autorità competente*” della L.R. 40/98 prevede che l’Autorità competente sia dotata di un Organo Tecnico che assolve ai compiti di:
 - a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
 - b) espletare le procedure relative alle fasi di:
 - 1. verifica, di cui all’articolo 10 della L.R. 40/98;
 - 2. specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all’articolo 11 della L.R. 40/98;
 - 3. valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98;
 - c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all’attuazione dei progetti, di cui all’articolo 15 della L.R. 40/98;
- l’art. 23 “*Disposizioni transitorie e finali*” della L.R. 40/98 prevede che, ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla medesima legge, la regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali Autorità competenti, provvedano, tra l’altro, ad individuare l’Ufficio di deposito dei progetti, le cui funzioni sono definite all’art. 19 della medesima Legge, oltre ad individuare l’Organo Tecnico Comunale di cui all’articolo 7.

Considerato che:

- la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 ed il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e loro successive modifiche ed integrazioni definiscono le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (I.P.P.C.), in attuazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all’art. 35, stabilisce che, fino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto, trovano applicazione le norme regionali vigenti; nel caso della Regione Piemonte, l’art. 20 della L.R. 40/98;
- con D.G.R. n. 12-8931 del 09 giugno 2008 “*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*”, la Regione Piemonte ha definito i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale;
- con D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009 “*Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione*”, in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la Regione Piemonte ha emanato disposizioni utili a coordinare e a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla V.I.A., con particolare riferimento alle differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale.

Considerato che le indicazioni contenute nelle norme e nei dispositivi sopracitati precisano inoltre che:

- l’Autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o valutazione ambientale strategica di piani e programmi deve essere identificata nell’Amministrazione competente all’approvazione del piano o programma stesso;
- le valutazioni e le espressioni dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle singole Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98, in quanto struttura ritenuta idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di V.A.S..

Ritenuto opportuno adempiere a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 istituendo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998, l’Organo Tecnico comunale con sede presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Monasterolo di Savigliano e di Ruffia, con i compiti indicati dall’art. 7, 1° comma, della L.R. 40/1998.

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., come recentemente modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 “*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*” e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17 “*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013*”.

Vista la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e la D.G.R. n. 12-8931 del 09 giugno 2008 e le loro successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina le attività e le procedure di competenza Comunale ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”, ed ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

ART. 2 UFFICIO DI DEPOSITO PROGETTI

1. L'ufficio di deposito progetti e degli studi di impatto ambientale è individuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monasterolo di Savigliano o di Ruffia, non interessato dalla procedura di verifica.
2. L'Ufficio di deposito progetti ha il compito di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico:
 - a) la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
 - b) le osservazioni presentate dal pubblico;
 - c) i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
 - d) i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
 - e) il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
3. L'ufficio di deposito progetti trasmette alla Regione Piemonte copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, nonché una relazione annuale sulle attività svolte.

ART. 3 ORGANO TECNICO COMUNALE

1. L'Organo Tecnico Comunale è istituito con sede presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monasterolo di Savigliano o di Ruffia interessato dalla procedura di verifica.
2. L'Organo Tecnico Comunale è composto dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune non interessato dalla procedura di verifica.
3. L'Organo Tecnico Comunale assolve le seguenti funzioni:
 - a) riceve le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
 - b) espleta le procedure relative alle fasi di:
 - 1) verifica, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998;
 - 2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11 della L.R. 40/1998;
 - 3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/1998;
 - c) promuove le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15 della L.R. 40/1998.
 - d) garantisce, nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di piani o programmi di competenza comunale la funzione di terzietà tra Autorità procedente e Autorità competente.

ART. 5 DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. La presente Convenzione ha durata illimitata, ma può essere risolta in qualunque momento per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo della

giunta comunale e da comunicarsi all'altro Ente con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI

1. La partecipazione all'Organo Tecnico Comunale è gratuita.

ART. 14 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alle seguenti disposizioni:

DPCM 377/1988 e s.m.i.;

Legge 349/1986

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.

DGR 12.04.1999 n. 21-27037 e s.m.i.;

DGR 12.07.1999 n. 18-27763 e s.m.i.;

DGR 25.03.2003 n. 19-8772

DRG 4 giugno 2008 n. 41-8914

2. La presente Convenzione, divenuta esecutiva con la pubblicazione della relativa delibera di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.